

ALLEGATO

Requisiti tecnici per l'autorizzazione

1. Requisiti tecnici generali (articolo 6, comma 2)

1.1 Il Centro tecnico facente parte di un'organizzazione con funzioni diverse dall'intervento tecnico su tachigrafi digitali, deve poter essere identificato all'interno di tale organizzazione.

1.2 Il Centro tecnico sarà in grado di effettuare, con i propri mezzi, tutti gli interventi tecnici a cui si riferisce il presente decreto e per i quali è autorizzato.

1.3 Il Centro tecnico è ubicato in luoghi di facile accesso e nei quali il flusso dei veicoli non causi problemi di transito nella zona

1.4 Il Centro tecnico deve disporre di uno spazio definito e adeguato all'esecuzione degli interventi tecnici. All'interno di questo spazio, deve essere presente una zona delimitata con accesso riservato al personale del Centro tecnico.

La zona ad accesso riservato dispone di:

a) Un armadio di sicurezza o una cassaforte o un locale con serratura di sicurezza dove custodire:

- le apparecchiature di taratura, i sigilli, il materiale per la sigillatura, le carte tachigrafiche e le targhette di montaggio quando non utilizzati;
- l'archivio di tutti i documenti concernenti l'attività, il personale e le apparecchiature, nonché gli stampati da utilizzarsi dopo gli interventi tecnici;
- tutti i supporti informatici e le copie di sicurezza degli stessi concernenti il trasferimento di dati nel caso dei soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4 del presente decreto.

b) Una procedura documentata per la regolamentazione dell'ingresso alla zona recintata ad accesso limitato e l'utilizzo delle serrature degli armadi, delle casseforti e dei locali.

1.5 Il Centro tecnico deve disporre di sistemi telematici per la trasmissione di informazioni relative agli interventi tecnici effettuati.

1.6 Il Centro tecnico deve rendere disponibili le seguenti informazioni per la consultazione da parte degli utenti:

- a) Copia del documento d'autorizzazione.
- b) Nome del o dei responsabili tecnici e dei tecnici abilitati per gli interventi.
- c) Copia della documentazione che attesti il possesso dei requisiti di conoscenza tecnica del tachigrafo digitale.
- d) Il codice di identificazione assegnato.
- e) Orari di lavoro.
- f) Tariffe applicate.
- g) Eventuali restrizioni di peso o di qualsiasi altro genere per i veicoli che possono essere sottoposti ad intervento tecnico.

- 1.7 Il Centro tecnico deve essere imparziale per quanto concerne le condizioni degli interventi tecnici, che devono essere rese a tutti coloro che lo richiedono, senza alcun tipo di discriminazione e alle stesse condizioni.
- 1.8 Il Centro tecnico può eseguire gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali di tutti i fabbricanti.
- 1.9 Il Centro tecnico garantisce la riservatezza, da parte del personale, per tutte le informazioni ottenute esternamente o durante il corso dell'intervento tecnico sui tachigrafi digitali.
- 1.10 Il Centro tecnico deve disporre di un organico di almeno due persone, un responsabile tecnico e un tecnico.
- 1.11 Il Centro tecnico deve stabilire nei suoi manuali sulla qualità le procedure per valutare la corretta esecuzione da parte del proprio personale di tutti gli incarichi previsti per gli interventi tecnici, prevedendo così la sospensione dell'abilitazione di coloro che si dimostrano incompetenti o che eseguono i propri incarichi in modo non corretto.
- 1.12 I requisiti di conoscenza tecnica da parte del responsabile tecnico comprendono l'applicazione della regolamentazione vigente, le specifiche tecniche aggiornate dell'apparecchio di controllo, il trasferimento di dati e le applicazioni informatiche per la realizzazione degli interventi tecnici, la realizzazione di esercizi pratici sulle apparecchiature di intervento tecnico, la loro parametrizzazione e la loro sigillatura. I soggetti autorizzati alla formazione comunicano al Ministero i nominativi delle persone in possesso dei requisiti di conoscenza tecnica di cui all'articolo 7, comma 5 del presente decreto e tengono un registro con detti nominativi e la ragione sociale del centro tecnico di cui fanno parte.
2. Requisiti tecnici dei mezzi e delle apparecchiature.
- 2.1 I centri tecnici devono disporre di mezzi e di apparecchiature di intervento tecnico idonee e adeguate a compiere tutte le attività per cui è stato autorizzato. Tali mezzi e apparecchiature di intervento tecnico devono essere compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettuano gli interventi e comprendono almeno:
- Una pista tarata di almeno 1000m oppure in mancanza di essa un banco di prova omologato che permetta di realizzare, in condizioni di equivalente precisione, la prova di movimento del veicolo ad una velocità di 50 ± 5 km/h;
 - Un'apparecchiatura per il controllo dei parametri e la taratura dei tachigrafi digitali;
 - Un'apparecchiatura per il controllo ed eventualmente la sincronizzazione dell'orologio dei tachigrafi digitali;
 - Un manometro per la misurazione della pressione pneumatici.
- Nel caso in cui le apparecchiature di intervento tecnico non sono state approvate per svolgere la funzione di determinazione della circonferenza dei pneumatici "I", il centro tecnico deve disporre:
- di una zona in piano che permetta di determinare la circonferenza dei pneumatici su almeno 1 giro della ruota;
 - di una misura di lunghezza materializzata della lunghezza di 4m di classe di precisione II sottoposta ai controlli metrologici legali.

Il Centro tecnico può disporre di più apparecchiature di intervento tecnico.

- 2.2 Le apparecchiature di intervento tecnico utilizzate per gli interventi tecnici devono essere identificate e provviste di documentazione.
- 2.3 Le apparecchiature di intervento tecnico utilizzate per gli interventi tecnici non devono essere affette da un errore superiore ad $1/3$ dell'errore massimo consentito per la grandezza che si sta misurando e l'incertezza con cui è stato determinato l'errore dello strumento non deve superare $1/3$ dell'errore misurato.
- 2.4 Il Centro tecnico deve garantire che le apparecchiature di intervento tecnico siano utilizzate, conservate e custodite in modo tale da garantirne l'idoneità permanente per l'uso a cui sono destinate.
- 2.5 Le apparecchiature di intervento tecnico devono essere protette da possibili manipolazioni.
- 2.6 Il Centro tecnico deve disporre di procedure documentate per il trattamento di apparecchiature di intervento tecnico difettose o fuori dell'errore massimo consentito. Queste ultime devono essere messe fuori servizio separandole dalle altre e contrassegnandole con etichette o marchi visibili. Dette apparecchiature prima di essere messe di nuovo in servizio dovranno essere sottoposte a taratura conformemente alle disposizioni di cui al successivo punto 2.10. E' consentito l'utilizzo di apparecchiature sostitutive al posto di quelle in dotazione al centro tecnico ed il manuale della qualità del centro stesso deve prevedere le procedure relative al loro uso.
- 2.7 Qualora si rilevi l'impiego di apparecchiature di intervento tecnico difettose, il Centro tecnico deve valutare gli effetti sugli interventi realizzati in precedenza con queste apparecchiature, informando il Ministero di tale eventualità.
- 2.8 Le apparecchiature di intervento tecnico utilizzate nel Centro tecnico devono essere approvate ai soli fini metrologici secondo la normativa nazionale o comunitaria e successivamente sottoposte ai controlli metrologici legali.
Le approvazioni nazionali sono rilasciate dal Ministero, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 e successive modifiche.

Le apparecchiature di intervento tecnico utilizzate nei Centri tecnici devono, inoltre, essere sottoposte alla verifica periodica ed ai controlli interni con la seguente periodicità:

Verifica periodica:

Le procedure di verifica devono garantire la riferibilità ai campioni nazionali

- a) Banco di prova a rulli se approvato per la determinazione di "l": annuale;
- b) Manometri per la misurazione della pressione dei pneumatici: annuale;
- c) Apparecchiatura per il controllo dei parametri e la taratura dei tachigrafi digitali: annuale;

- d) Apparecchiatura per il controllo ed eventualmente la sincronizzazione dell'orologio dei tachigrafi digitali qualora dette funzioni non sono svolte dall'apparecchiatura di cui al punto c): annuale.

Controlli interni:

- a) Banco di prova a rulli se approvato per la determinazione di "I": mensile.
b) Manometri per la misurazione della pressione pneumatici: mensile.
c) Apparecchiature per il controllo dei parametri e la taratura dei tachigrafi digitali: mensile.
d) Apparecchiatura per il controllo ed eventualmente la sincronizzazione dell'orologio dei tachigrafi digitali qualora dette funzioni non sono svolte dall'apparecchiatura di cui al punto c): mensile

I controlli interni delle apparecchiature di intervento tecnico utilizzate dal Centro tecnico sono effettuati o dal Centro tecnico stesso o da organismo esterno purché dispongano di procedure idonee alla stima delle incertezze di taratura e venga garantita la riferibilità ai campioni nazionali.

- 2.9 Per i computer o altre apparecchiature utilizzate durante il processo di intervento tecnico, si deve garantire la compatibilità dei programmi con i tachigrafi digitali per i quali si è ottenuta l'autorizzazione.
- 2.10 Per la taratura delle apparecchiature di intervento tecnico il Centro tecnico deve rivolgersi al Servizio nazionale di taratura di un Paese europeo membro di EA (European Co-operation for Accreditation) o ad un laboratorio metrologico da esso accreditato. L'accreditamento deve garantire la riferibilità ai campioni di misura nazionali o internazionali per la grandezza da misurare.
- 2.11 Le procedure per la taratura devono essere definite ed in particolare le condizioni ambientali, la periodicità, i criteri di accettazione e le eventuali correzioni qualora risultino inadeguate.
- 2.12 Se il Centro tecnico dispone di campioni di lavoro, i campioni di riferimento sono utilizzati solo per i controlli interni mensili dei campioni di lavoro.
- 2.13 Sulle apparecchiature di intervento tecnico deve essere indicato in modo chiaro tramite etichette, la data in cui è stata effettuata la taratura e quella dell'intervento successivo.
- 2.14 Il Centro tecnico deve tenere i registri dei controlli interni, delle verifiche periodiche e delle tarature eseguite.
- 2.15 Il Centro tecnico deve garantire che tutte le apparecchiature di intervento tecnico utilizzate, durante gli interventi tecnici, siano conservate conformemente alle procedure stabilite dal sistema di qualità.
- 2.16 Il Centro tecnico deve garantire che tutte le apparecchiature di intervento tecnico, utilizzate durante gli interventi tecnici, siano descritte in modo chiaro e completo nella documentazione del fabbricante che accompagna la bolla di consegna, includendo:
- a) Tipo, classe e identificazione.
b) Specifiche tecniche.
c) Se del caso, norme da rispettare.

2.17 Il Centro tecnico deve garantire che al momento del ricevimento di tutte le apparecchiature, utilizzate durante gli interventi tecnici, esse siano conformi ai requisiti richiesti.

2.18 All'atto del ricevimento delle apparecchiature si deve controllare:

- a) La loro conformità dai requisiti richiesti;
- b) Numero di identificazione dei materiali;
- c) Assenza di difetti o malfunzionamenti;
- d) La documentazione tecnica di accompagnamento.

3. Codice del centro tecnico (articolo 8, comma 1).

3.1 Il codice è composto come segue:

I3yyyzzzz

“yyy” rappresenta un numero di codifica delle province, in base all'ubicazione del Centro tecnico, secondo il seguente elenco:

Agrigento	029	Gorizia	073	Ragusa	088
Alessandria	019	Grosseto	002	Ravenna	054
Ancona	084	Imperia	007	Reggio Calabria	078
Aosta	072	Isernia	094	Reggio Emilia	077
Arezzo	051	L'Aquila	057	Rieti	027
Ascoli Piceno	036	La Spezia	025	Rimini	101
Asti	039	Latina	082	Roma	033
Avellino	040	Lecce	010	Rovigo	060
Bari	085	Lecco	098	Salerno	004
Belluno	049	Livorno	013	Sassari	016
Benevento	070	Lodi	099	Savona	023
Bergamo	047	Lucca	080	Siena	083
Biella	096	Macerata	066	Siracusa	018
Bologna	035	Mantova	067	Sondrio	104
Bolzano	034	Massa Carrara	062	Taranto	003
Brescia	091	Matera	074	Teramo	053
Brindisi	044	Messina	064	Terni	065
Cagliari	015	Milano	081	Torino	048
Caltanissetta	026	Modena	087	Trapani	017
Campobasso	008	Napoli	045	Trento	024
Caserta	020	Novara	079	Treviso	038
Catania	068	Nuoro	022	Trieste	092
Catanzaro	030	Oristano	095	Udine	011
Chieti	075	Padova	037	Varese	006
Como	005	Palermo	014	Venezia	058
Cosenza	052	Parma	032	Verbano Cusio Ossola	102
Cremona	031	Pavia	021	Vercelli	042
Crotone	097	Perugia	086	Verona	056
Cuneo	012	Pesaro e Urbino	055	Vibo Valentia	103
Enna	043	Pescara	071	Vicenza	090
Ferrara	063	Piacenza	076	Viterbo	028
Firenze	089	Pisa	069	Monza e Brianza	107
Foggia	050	Pistoia	001	Fermo	105
Forlì Cesena	041	Pordenone	093	Barletta-Andria-Trani	106
Frosinone	059	Potenza	009		
Genova	046	Prato	100		

“zzzz” rappresenta il numero d'ordine corrispondente nel registro.

3.2 Nel caso dei centri tecnici di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 del presente decreto, qualora limitino la propria attività al primo montaggio e all'attivazione dei tachigrafi digitali, al codice di cui al punto 3.1 dopo "I3" e prima di "yyzzzz", viene aggiunta la sigla alfabetica XX.

4. Registro degli interventi tecnici (articolo 10, comma 1)

4.1 Il registro deve riportare i seguenti dati:

- a) Nome del Centro tecnico;
- b) Codice assegnato.

4.2 Per ciascun intervento tecnico effettuato, si registra:

- a) Il numero di ordine;
- b) La data;
- c) Il tipo di intervento tecnico:
 - Taratura/controllo periodico/riparazione;
 - Trasferimento dati / certificazione di intrasferibilità dati;
- d) La marca del tachigrafo digitale;
- e) Il contrassegno di omologazione del tachigrafo digitale;
- f) Il numero di fabbricazione del tachigrafo digitale;
- g) La lettura dell'odometro;
- h) Il numero di immatricolazione del veicolo;
- i) La categoria del veicolo;
- j) La marca del veicolo;
- k) La circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote, espressa con " $f=...mm$ ";
- l) Le dimensioni dei pneumatici montati;
- m) Il coefficiente caratteristico del veicolo, espresso con " $w=...imp/km$ ";
- n) La costante del tachigrafo digitale, espressa con " $k=... imp/km$ ";
- o) Il valore della velocità massima impostata sul tachigrafo, espresso con " $v=... km/h$ ".

Si deve anche indicare il nome del tecnico che ha effettuato l'operazione.

4.3 Quando il tachigrafo digitale viene montato sui veicoli prima della loro immatricolazione, invece del numero di immatricolazione del veicolo si indica il numero di identificazione del veicolo.

5. Targhetta di montaggio

5.1 La targhetta di montaggio deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) dimensioni minime: 50mm x 80 mm.
- b) materiale: metallo, plastica o carta plastificata.

5.2 Oltre ai dati richiesti dall'allegato I B del regolamento (CEE) N. 3821/85, sulla targhetta deve comparire il codice del centro tecnico.

5.3 La targhetta, qualora non sia di tipo adesivo che al distacco si distrugge, deve essere vincolata con sigilli di protezione.

5.4 La targhetta deve essere inoltre realizzata in modo da consentire una chiara lettura dei dati che devono essere tracciati in modo indelebile e inalterabile.

5.5 Quanto stabilito nel presente paragrafo non pregiudica la validità delle targhette di montaggio applicate dai soggetti citati alle lettere a) e b) dell'articolo 4 del presente decreto, qualora limitino la propria attività al primo montaggio e all'attivazione dei tachigrafi digitali, o da montatori o centri tecnici di altri Stati, se sono conformi a quanto disposto all'allegato IB del regolamento (CEE) N. 3821/85.

6. Sigilli

6.1 I sigilli di protezione da applicare sulle apparecchiature di intervento tecnico e sul tachigrafo digitale possono essere o di tipo adesivo che al distacco si distruggono o realizzati con qualsiasi materiale anche di tipo plastico.

6.2 Tutti i sigilli saranno contrassegnati con elementi che non consentano la loro modifica, e riporteranno almeno la parte yyzzzz del codice del Centro tecnico.

7. Modello di rapporto tecnico

7.1 Il rapporto tecnico deve essere predisposto secondo il seguente schema:

- a) Data del rapporto;
- b) Identificazione del centro tecnico:
 - 1) Ragione sociale del centro tecnico;
 - 2) Codice assegnato;
 - 3) Indirizzo completo;
- c) Tecnico che ha effettuato l'intervento (nome e cognome)
- d) Tipo di intervento effettuato¹
 - () Montaggio di un tachigrafo;
 - () Attivazione di un tachigrafo;
 - () Taratura di un tachigrafo;
 - () Controllo periodico di un tachigrafo;
 - () Riparazione di un tachigrafo;
 - () Trasferimento di dati di un tachigrafo;
- e) Identificazione ed altri dati del veicolo:
 - Numero di immatricolazione;
 - Marca;
 - Proprietario;
 - Letture dell'odometro;
 - Dimensione dei pneumatici montati;
 - Valore di regolazione del limitatore di velocità, espresso con "v=... km/h".

7.2 Identificazione del tachigrafo

- Marca;
- Modello;
- Contrassegno di omologazione;
- Numero di serie.

7.3 Misurazioni effettuate.

Nelle misurazioni effettuate occorre riportare i seguenti dati:

- Circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote, espressa con "l=... mm";
- Coefficiente caratteristico del veicolo, espresso con "w=... imp/km";
- Costante del tachigrafo digitale, espressa con "k=... imp/km".

7.4 In caso di controllo periodico del tachigrafo indicare il risultato²

- () Positivo;
- () Negativo.

7.5 Il rapporto tecnico deve essere completato con le eventuali osservazioni, la firma del tecnico, il timbro del centro e la firma dell'utente.

8. Modello di rapporto sul trasferimento dati (articolo 12, comma 2).

¹ Segnare l'intervento o gli interventi effettuati

² Segnare il risultato corrispondente.

Il rapporto sul trasferimento dei dati deve contenere i seguenti elementi:

8.1 Dati del Centro tecnico:

ragione sociale del Centro;
 indirizzo;
 codice assegnato;
 dettagli della carta dell'officina;
 nome del tecnico che ha effettuato l'intervento.

8.2. Dati del veicolo

Numero di immatricolazione;
 numero di telaio;
 fabbricante;
 modello;
 nome o ragione sociale e indirizzo della ditta di trasporto;
 dettagli della carta tachigrafica della ditta di trasporto.

8.3. Dati dell'unità elettronica di bordo:

marca;
 modello;
 numero di serie;
 anno di fabbricazione;
 posizione dell'unità nella cabina;
 numero di omologazione.

8.4. Dettagli del trasferimento:

8.4.1 Indicare se:

È stato possibile visualizzare i dati?	SI/NO
È stato possibile stampare i dati?	SI/NO
È stato possibile trasferire i dati?	SI/NO
È stato possibile scaricare i dati?	SI/NO
I dati sono stati inviati alla ditta?	SI/NO

8.4.2 Data di trasferimento dei dati dell'unità elettronica di bordo.

8.4.3 Inicare:

Valore hash/ firma digitale dei dati trasferiti o anomalia di registrazione;
 Valore hash/ firma digitale dei dati forniti

8.5. Il rapporto deve contenere le seguenti dichiarazioni:

Il rapporto deve contenere le seguenti dichiarazioni:

Il presente documento attesta che è stato possibile/ non è stato possibile⁽³⁾ trasferire i dati nell'unità elettronica di bordo sopra identificata a seguito della richiesta scritta della ditta di trasporti.

Il presente documento attesta inoltre che non è stato possibile spedire i dati alla ditta di trasporti e il presente documento viene rilasciato come certificato di intrasferibilità, in conformità del requisito 261 dell'allegato IB del regolamento (CEE) N. 3821/85.⁽⁴⁾

ovvero

1. I dati sopra identificati sono stati inviati alla ditta di trasporti, in conformità di quanto stabilito all'articolo 14.5 e con il requisito 260 dell'allegato IB del regolamento (CEE) N. 3821/85;

2. Il presente documento è stato rilasciato in conformità delle procedure stabilite dall'autorità competente della Repubblica italiana.

8.6 Il rapporto va completato con la firma del tecnico che ha effettuato l'intervento.

(3) Cancellare la frase non corretta

(4) Cancellare se non corretto